



DIRIGENTISCUOLA - Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Foggia 8/07/2024

Al Ministro dell'istruzione e del merito On. Prof. Giuseppe Valditara
segreteria.ministro@istruzione.it

e p.c.,

Al Capo di Gabinetto Prof. Giuseppe Recinto
segreteria.cdg@istruzione.it
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Al Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Dr.ssa Carmela Palumbo
dpit.segreteria@istruzione.it
dpit@postacert.istruzione.it

Trasmissione via pec

Oggetto: Richiesta di ispezione sull'operato dell'Ufficio scolastico regionale dell'Emilia-Romagna

On. Ministro,

con la richiesta in epigrafe Le segnalo formalmente due ultime vicende già portate alla Sua conoscenza; vicende tuttora in corso, che hanno investito l'USR Emilia-Romagna e recato grave pregiudizio a due Dirigenti scolastici; e **sollecito** un'indagine ispettiva per verificare la legittimità del suo operato o se, viceversa, vi siano stati – e tuttora vi siano – veri e propri abusi.

In entrambi i casi, il primo dei quali risalente al 2019, ho cercato in tutti i modi di prevenire quello che, inevitabilmente, si è verificato. Sempre la stessa risposta: **"faccia ricorso!"** Una risposta inaccettabile, di comodo e priva di rischi: **tanto l'Amministrazione è difesa dall'Avvocatura e le eventuali spese le pagano i cittadini!** Intanto le persone incise o le vittime vengono esposte al pubblico ludibrio, massacrata dalla stampa e costrette a ricorrere a cure mediche e psicologiche. Per contrastare il fenomeno DIRIGENTISCUOLA, fin dal 2019, ha costituito una **task-force** pronta ad intervenire per denunciare gli abusi e/o l'uso distorto delle norme. **(All.1)**

Signor Ministro ho chiesto anche il Suo autorevole intervento e quello del Capo di Gabinetto. E, prima ancora, dei Suoi predecessori. Purtroppo senza alcun esito: **alcuni DD.GG. sono liberi di massacrare impunemente i Dirigenti scolastici.**

*Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA
TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717*

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org – Canale Telegram: <https://t.me/DirigentiScuola>



DIRIGENTISCUOLA - Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Per il secondo caso, ho chiesto al D.G. dell'Emilia Romagna l'annullamento della sanzione: non si può sospendere una DS per un mese per un fotomontaggio o manipolazione di una ripresa da parte della squadra di Giordano che doveva montare una delle sue puntate di FUORI DAL CORO!! (All.2) Non sono stato degnato neanche di una risposta: **la pubblica amministrazione ha il dovere di riscontrare le richieste/segnalazioni specie se di una O.S. rappresentativa...non fosse altro che per educazione!**

I FATTI

1. Con sentenza n. 17629/2024, resa pubblica il 26 giugno e prontamente partecipatami dall'interessata e socia di DIRIGENTISCUOLA, la Corte di cassazione ha *sperabilmente* – perché di dubbi ne ho tanti, per quel che dirò – **posto fine al suo calvario iniziato nel 2019**, gravido di sofferenze patite e di consistenti spese sostenute, inflitte dall'Ufficio scolastico regionale dell'Emilia-Romagna con inusitato accanimento.

Il Supremo giudice di legittimità ha statuito nel merito e senza rinvio, – **con effetto retroattivo** – l'immediata reintegrazione nei ruoli della dirigenza scolastica, e susseguente obbligato conferimento d'incarico, della vittoriosa ricorrente, con condanna dell'Amministrazione a circa 20.000 euro di spese!!

Ciò nonostante, ho fondato motivo di ritenere, essendo già successo, che l'avversione nei confronti della collega, ora *pleno iure*, assumerà altre forme, a cominciare dai presumibilissimi diversivi per ritardare l'esecuzione della contrastata, e *obtorto collo* subita, sentenza. Il D.G. Le ha comunicato che eseguirà la sentenza della Cassazione **“dopo adempimenti in Capo alla Corte dei Conti”!** Le sentenze si eseguono!!

Quel che qui fa specie è il contesto in cui è maturata, e si è conclusa, una vicenda dai contorni e dai tratti davvero inquietanti, che a definirla singolare è poco. Sicché, a comprova di quanto ho asserito, occorre una premessa, necessariamente articolata.

2. la vicenda (la prima delle due sottoposte alla Sua attenzione) trae origine dalla deliberazione n. 15 dell'8 gennaio 2020, con la quale la Corte dei conti-Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna aveva ruscato il visto e la registrazione del decreto emesso dall'Ufficio scolastico regionale, contenente il provvedimento d'incarico di direzione di un'istituzione scolastica alla nostra socia quale docente vincitrice dell'ultimo concorso a dirigente scolastico: ciò per i ritenuti effetti preclusivi del da lei mancato superamento del periodo di prova nella (diversa) istituzione scolastica assegnatale dopo la vincita del precedente analogo concorso.

Il comportamento patologico, degno di manuale, risponde ad una logica perversa “Come di sei permessa di vincere il concorso per D.S. del 2017 dopo che non ti ho fatto superare il periodo di prova del precedente concorso del 2011?”

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA
TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org – Canale Telegram: <https://t.me/DirigentiScuola>



DIRIGENTISCUOLA - Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Il diniego si era fondato sull'assimilazione del non avvenuto superamento del periodo di prova, ex art. 439 del D. Lgs. 297/94, Testo unico della scuola, alla destituzione o dispensa dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ex art. 2, comma 3 del D.P.R. 487/94, trattandosi la prima – secondo l'Organo di controllo – di una *“fattispecie particolare che rientra nella categoria generale”* della seconda: veramente un esempio da manuale di interpretazione estensiva di norme di legge *in peius* o – piuttosto – di analogia *in malam partem*, vietata espressamente in ambito penalistico (ancorato ai canoni di tipicità e tassatività delle varie figure di reato) e, pacificamente, nel più ampio diritto punitivo, comunque allorquando si incide in negativo la sfera giuridica del soggetto sottraendogli un bene della vita, qui di notevole valore sia per il rilevante pregiudizio economico che per la perdita di prestigio sociale (e di sofferenze morali).

La locale Delegazione felsinea, pronunciante in collegio e accogliendo la prospettazione del magistrato istruttore, era pervenuta a questa conclusione – trattarsi di *“una fattispecie particolare che rientra nella categoria generale”* – assumendo a riferimenti la sentenza, *ex multis*, del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 884/2017 e la sentenza della Corte di cassazione n. 18810 del 12 luglio 2019, nonché il – decisivo? – parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna sollecitato e prontamente allegato dal direttore generale dell'USR. Ma non rendendosi conto che, già ad una prima e sommaria lettura, erano del tutto inconferenti rispetto alla fattispecie in esame.

Difatti, nel primo caso i magistrati amministrativi di Palazzo Spada avevano – semplicemente – confermato la sentenza del TAR, stimando legittima la dispensa dal servizio per scarso rendimento di una dipendente (già ben) incardinata nei ruoli della Polizia penitenziaria, che negli ultimi quindici anni aveva sempre ricevuto un giudizio di mediocre o insufficiente e aveva altresì inanellato *ad colorandum*, dal 2000 al 2013, più di dieci sanzioni disciplinari di varia natura, dalla censura alla pena pecuniaria. E pertanto il provvedimento espulsivo era stato assunto correttamente in forza del rinvio della normativa di settore al generale Testo unico del pubblico impiego 3/1957, articolo 129 (dispensa dal servizio per chi abbia dato prova di incapacità o di persistente insufficiente rendimento), a ogni modo *ex se* applicabile, per consolidata giurisprudenza e coerenza di sistema, anche alle categorie di pubblici impiegati non contrattualizzati, tra cui gli appartenenti alla Polizia penitenziaria.

Nel secondo richiamo giurisprudenziale, la Corte di cassazione, investita come ultima istanza dalla stessa nostra socia per il suo mancato superamento della prova **nel precedente concorso** vinto, aveva – anche qui semplicemente – rigettato tutti gli otto motivi addotti nell'impugnazione perché non ammissibili o infondati, così confermando le due precedenti sentenze di merito che, alla luce di una *“valutazione integrata degli elementi probatori disponibili”*, avevano riconosciuto la piena legittimità dell'Amministrazione – nella specie, sempre l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia- Romagna – a *“recedere dal (precedente) rapporto di lavoro per mancato superamento della prova”*. E altro non dice.

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA
TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org – Canale Telegram: <https://t.me/DirigentiScuola>



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Dal che però, per negare il visto, si è argomentato che il nuovo incarico è inconferibile “a causa dell’identità del profilo professionale ... che ha dato luogo alla precedente risoluzione del rapporto di lavoro”.

E alla stessa stregua di questi pseudo-precedenti giurisprudenziali era da considerarsi il predetto parere dell’Avvocatura: dell’equivalenza del mancato superamento di un precedente periodo di prova alla generale dispensa dall’impiego per persistente insufficiente rendimento.

Parere – giova ripeterlo – sollecitato dallo stesso direttore generale dell’USR dell’Emilia-Romagna (ora in quiescenza) e prodotto nell’audizione di rito in veste di rappresentante dell’Amministrazione: non già per difendere – come suo compito istituzionale – il provvedimento con cui alla dirigente ri-vincitrice di concorso era stata assegnata (in ritardo) la sede, bensì per sostenere le ragioni del rifiutato visto; in quanto costretto ad adottarlo – o meglio, a farlo adottare dal suo vicedirettore generale, ed attualmente direttore generale nonché responsabile dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti scolastici – “in esito alla specifica richiesta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR”.

È questa davvero una stridente anomalia istituzionale: di un Ufficio scolastico regionale che va in contraddittorio per far demolire un suo provvedimento, disposto legittimamente dal superiore Capodipartimento dell’epoca, la Dr.ssa Palumbo...evidentemente per togliersi un vecchio sassolino dalle scarpe; solo che le conseguenze per cinque anni le ha pagate la collega!!

A parte ciò, l’affermazione dell’*equivalenza* era a dir poco stravagante, non essendoci alcuna lacuna da colmare, atteso che nell’ordinamento esiste un apposito istituto, quale il *mancato superamento del periodo di prova*; che – rispetto alla *dispensa dall’impiego per persistente insufficiente rendimento* – ha una sua precisa autonoma configurazione o (se più piace) una compiuta disciplina legale, costituendo il completamento, o perfezionamento, dell’articolata procedura concorsuale, come peraltro rinvenibile nel relativo bando – che ne prende semplicemente atto – ed evidenziato sempre dal Capodipartimento del MIUR (ora MIM) nella richiesta rivolta al direttore generale dell’USR dell’Emilia-Romagna, di disporre con immediatezza il conferimento d’incarico dirigenziale e contestuale stipula del contratto (incombenze delegate al suo vice, qui in disparte se ne ricorressero o meno i presupposti normativi).

Detto diversamente, il rapporto d’impiego si perfeziona una volta superato il periodo di prova, con l’incardinamento nei ruoli. Altrimenti la definitiva assunzione non avviene.

Ma non avviene per quella procedura concorsuale, che per l’appunto non si è perfezionata! E non ostando nessun divieto di legge alla partecipazione di un analogo successivo concorso, come in effetti verificatosi e parimenti vinto.

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA
TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org – Canale Telegram: <https://t.me/DirigentiScuola>



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Senonché, Il Tribunale di Ravenna, sez. lavoro, adito dalla ricorrente e pronunciato in primo grado (sentenza n. 241 del 17.11.2020), ha accolto – in fotocopia o quasi – la tesi della locale Avvocatura dello Stato replicante il parere da questa reso alla Direzione generale dell’USR di Bologna e fatto proprio dal giudice erariale (*ante*), pronunciando la soccombenza dell’attrice, ma compensando le spese di lite per la peculiarità della vicenda e per **“gli orientamenti contrastanti assunti anche dalla P. A. nel caso concreto”** (Ovvero, l’anomalo contrasto tra il Capodipartimento e l’allora Direttore generale dell’USR per l’Emilia-Romagna).

3. La Corte di cassazione ha ora cancellato quest’obbrobrio giuridico, impiegando le stesse parole della sua precedente sentenza n. 22466 del 27 luglio 2023 e sempre protagonista l’USR per l’Emilia Romagna in simbiosi qui con il Tribunale di Bologna e con la Corte d’appello della stessa città (che aveva confermato la sentenza in primo grado).

Questa volta era toccato a un docente ricorrere al giudice di ultima istanza per essergli stata preclusa l’immissione in ruolo susseguente a un nuovo concorso vinto poiché non aveva superato il periodo di prova relativo al precedente analogo concorso e parimenti vinto.

Nella sua limpida motivazione, peraltro attingibile da elementari canoni ermeneutici, la Suprema corte ha accolto le ragioni della ricorrente, censurando la decisione della Corte d’appello che “erroneamente ha sovrapposto due fattispecie distinte: da un lato la dispensa per persistente insufficiente rendimento, dall’altro il mancato superamento del periodo di prova”. La prima non solo determina un inadempimento di tale gravità da dar luogo alla dispensa dal servizio, ma assume una valenza oggettiva impeditiva *ex lege* dell’accesso agli impieghi pubblici. Diversamente – continua la sentenza – il periodo di prova è diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del lavoratore e quest’ultimo, a sua volta, valutando l’entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto, “e il mancato superamento dello stesso esaurisce i suoi effetti nel recesso del datore di lavoro dal rapporto contrattuale cui accede”. Pertanto, “erroneamente la Corte d’appello ha fatto ricadere sul nuovo rapporto di lavoro instaurato tra il ricorrente e il MIUR (ora MIM) gli effetti risolutivi del mancato superamento del periodo di prova che già si erano consumati con riguardo al rapporto di lavoro (cioè in quello precedente) nel cui ambito veniva esperito”.

4. La seconda vicenda concerne una collega due volte sanzionata nel corso di un anno, quindi con l’aggravante della recidiva, e sul medesimo nucleo fattuale da parte del già vicedirettore dell’USR dell’Emilia-Romagna ed ora – come già annotato – divenuto direttore generale e contestualmente responsabile dell’UPD per i dirigenti scolastici: PM e Giudice nella stessa persona.

Leggendo l’ultimo provvedimento sono rimasto allibito per **la superficialità e l’approssimazione** che già *prima facie* esso rivela: **trenta giorni di sospensione dal servizio, con**

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA
TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org – Canale Telegram: <https://t.me/DirigentiScuola>



DIRIGENTISCUOLA - Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



privazione della retribuzione! Questo per avere la dirigente “compiuto il gesto del dito medio nei confronti di una giornalista del programma Fuori dal coro che voleva intervistarla durante la registrazione di un servizio telefonico mandato in onda su RETE 4 il 21 febbraio 2024” sugli stessi fatti verificatisi l’anno precedente presso un’altra istituzione scolastica all’epoca da lei diretta e sanzionati con **analogha sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione, pari a quindici giorni**, per essere caduta – causa la sua inesperienza – nel tranello tesole da una navigata reporter e pronunciando delle parole poi enfatizzate e distorte dalla testata del giornale per prosaiche ragioni commerciali. Provvedimento subito impugnato, in ordine al quale – e qui detto incidentalmente – il Giudice del lavoro, nell’udienza tenutasi il 16 maggio u.s., ha stigmatizzato l’Amministrazione, ordinandole di mettere a disposizione per la successiva udienza la documentazione integrale a fondamento della sanzione inflitta: **documentazione già negata all’interessata e con pregiudizio del suo pieno diritto di difesa.**

Tornando al secondo e (finora) ultimo provvedimento, anch’esso già impugnato, appaiono completamente disattese le giustificazioni addotte dalla dirigente scolastica nella sua memoria difensiva. Intanto, su formale richiesta di accesso agli atti del procedimento, le si è risposto che “agli atti di questo ufficio non risultano segnalazioni in merito ai fatti oggetto di contestazione nel procedimento disciplinare avviato con atto prot. n. 9123 del 19 marzo 2024”.

Quindi, *de iure*, e per pacifica giurisprudenza, non potevano dirsi sussistenti fatti disciplinarmente rilevanti in termini di riscontri documentali e/o evidenze, che era onere del soggetto procedente mettere a disposizione dell’avente titolo a richiederli in via immediata e diretta, non spettando di certo a chi è accusato il compito di accedere a link indicati nella contestazione degli addebiti. E tanto bastava per disporre, in via pregiudiziale, **l’immediata archiviazione... neanche dopo la denuncia di DIRIGENTISCUOLA (Cfr. all. 2)**

Ciò nonostante la dirigente ha rappresentato al direttore generale e responsabile dell’UPD di aver ri-visionato il video *incriminante*, mandato in onda nella notte del 21 febbraio u.s. e di cui aveva raccolto la registrazione; rendendosi conto – rimarcandolo nella memoria difensiva – **che la sua immagine, oltre ad esserle stata carpita, risultava alterata a piacimento, evidentemente – come sempre avviene in consimili casi – per esigenze di spettacolarizzazione e di incremento dell’audience televisiva.**

Puntualizzava, nella memoria, di essere stata inseguita dalla giornalista (affiancata dal suo operatore per le riprese video), tormentata dalle sue martellanti domande urlate ad alta voce, su fatti risalenti e per i quali aveva subito la predetta sospensione dal servizio e dello stipendio per quindici giorni. Sicché, costretta a correre, ha sollevato le mani come segno per allontanarla da un’intollerabile aggressione, più che psicologica, quasi fisica: **una legittima difesa nei confronti di chi l’aveva condotta all’esasperazione e senza alcun intendimento di offendere chicchessia.** A fronte di questi – reali – fatti, ricostruiti nella loro veridicità, o quantomeno nella loro plausibilità o sensatezza e nel contesto in cui sono maturati, il direttore generale e responsabile dell’UPD se l’è sbragivamente cavata in appena un rigo, con un apoditticamente “Ritenuto che

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org – Canale Telegram: <https://t.me/DirigentiScuola>



DIRIGENTISCUOLA - Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



le argomentazioni difensive esposte nella memoria difensiva non risultano esimenti dell'addebito disciplinare".

Se questa è una motivazione, ci sarebbe da suggerire al neo D.G. una, sia pur fugace, occhiata all'articolo 3 della legge 241/1990, dove potrà leggersi che **ogni provvedimento deve essere motivato**, tranne per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. E che "La motivazione deve indicare – puntualmente – i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria": un'istruttoria qui inesistente. Qualora poi si pensi, per ipotesi, all'inapplicabilità della suddetta legge per l'avvenuta *de-pubblicizzazione* del sistema delle sanzioni disciplinari, sempre un veloce sguardo al codice civile renderà avvertiti del principio della *buona fede*, che non ha una valenza solo etica, bensì una pregnante esigibilità giuridica, integrando il contenuto del provvedimento o, se più piace, della *determina* con cui l'Amministrazione esprime la sua volontà.

Trenta giorni di sospensione differita dal servizio – prima concludi l'anno scolastico, fai gli esami di Stato e dal mese di luglio invece di andare in ferie sarai sospesa - , con perdita della retribuzione! Semplicemente vergognoso!!

E meno male che nel provvedimento si è "tenuto conto del comportamento insistente ed incalzante della giornalista nell'inseguire la dott.ssa....., la quale aveva sin dall'inizio comunicato di non voler rilasciare interviste sui fatti verificatisi l'anno precedente presso altro istituto". **Altrimenti si sarebbe disposto il suo licenziamento**, sol perché il servizio televisivo "mandato in onda sul canale RETE 4 il 21 febbraio 2024 in prima serata è stato seguito da 745.000 telespettatori, pari al 5,3% di share"? Ed è per questo – e sempre per quanto liberamente ritenuto – che "la condotta contestata si configura in ogni caso come comportamento ingiurioso grave verso il pubblico, con ciò anche arrecando grave danno all'immagine dell'Amministrazione"?

Sanzione da sottoporre ad analisi ad esperti di patologia del comportamento!!

E se tale "grave danno d'immagine all'Amministrazione" è stato arrecato dalla dirigente, come mai la decorrenza della sospensione dal servizio **la si è posticipata di ben quarantacinque giorni, al primo luglio 2024?** Presumibilmente affinché curasse le delicate operazioni di fine anno scolastico: *presumibilmente*, perché nel provvedimento non vi è uno straccio di motivazione, neanche compendiato in una clausola di stile, per una decisione del tutto arbitraria in quanto priva di fondamento legale e/o contrattuale. E neanche considerandosi che, braccata da **un'Amministrazione nemica**, potesse subire un crollo psico-fisico, come infatti è accaduto e i cui effetti non sono al momento stimabili, né nella loro durata né nelle loro conseguenze.

5. Una postilla s'impone.

La prima, virtualmente e meritatamente, collega ha rinunciato alla domanda di risarcimento danni contenuta nel ricorso in Cassazione affinché la causa fosse subito e

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA
TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org – Canale Telegram: <https://t.me/DirigentiScuola>



DIRIGENTISCUOLA - Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



direttamente decisa nel merito in relazione alla specifica e già definita materia del contendere, come avvenuto e conseguente suo pieno reintegro nell'incarico dirigenziale. Ma i circa 20.000 euro di condanna alle spese dell'Amministrazione soccombente **graveranno comunque sull'onesto contribuente o usciranno dalle tasche di coloro che hanno nome e cognome?**

La seconda collega, che ha in corso un contenzioso per le due assurde sanzioni disciplinari irrogate, deciderà – con il pieno sostegno di DIRIGENTISCUOLA, se volesse fruirlo – se richiedere, all'esito del giudizio, il risarcimento dei danni materiali, a cominciare dalle spese non lievi sin qui sostenute e delle altre che dovrà ancora sostenere per assistenza e difesa legale, oltretutto dei danni morali, esistenziali e biologici: le cui premesse sembrano esserci tutte. **E qui nomi e cognomi sono chiarissimi e perfettamente circoscritti!**

6. Confido sulla volontà dei vertici dell'Amministrazione di far luce su quanto qui denunciato e argomentato con il sostegno delle allegare evidenze, restando in attesa di un celere riscontro della presente onde potermi in conseguenza determinare su ulteriori azioni da intraprendere a partire dalla denuncia alla stampa e l'attivazione della task-force.

Signor Ministro questi comportamenti, e non è un caso isolato, non possono essere tollerati in primis dall'Amministrazione.

Mi permetta di porle un interrogativo: **Cosa sarebbe successo a un D.S. se avesse adottato lo stesso comportamento?** Ogni qualvolta arriva all'USR, e non solo dell'Emilia Romagna, una segnalazione o anche una lettera anonima o con firma apocrifa, magari inviata da chi deve trovare pretesti per rovinare qualcuno, viene immediatamente disposta una ispezione alla quale seguono procedimenti disciplinari da Gestapo o da Kgb. Di situazioni analoghe nel corso degli anni ne ho segnalate tante. **Non è mai stato avviato un procedimento disciplinare. Solo una volta un D.G. della Campania, che andava licenziato, è stato trasferito in Calabria!**

Con un Governo di destra mi sono illuso che le cose sarebbero cambiate. Con delusione ed amarezza devo prendere atto che ... **la legge è uguale per tutti, ma che non tutti sono uguali per la legge.**

E questo DIRIGENTISCUOLA non lo può tollerare. Utilizzerà tutti i mezzi e sistemi previsti e consentiti in uno Stato di DIRITTO. Bisogna invertire la tendenza.

In attesa di riscontro è gradita l'occasione per distintamente salutare.

Il Presidente Nazionale DIRIGENTISCUOLA
e Segretario G. A. CODIRP
(**Attilio Bratta**)

*Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA
TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717*

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org – Canale Telegram: <https://t.me/DirigentiScuola>